



# PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

U.C. CONSIGLIO PROVINCIALE

Prot. n. 34927  
Allegati  
Resp.Proc. Dr.Michele Prato  
Tel. 0832-683345 - Fax 0832-683489

Lecce, 25.06.2008

**CITTA' DI NARDO'**  
- 4 LUG 2008  
Prot. N. 24920  
Cat. .... Clas. .... Fasc. ....

**CITTA' DI NARDO'**  
- 1 LUG 2008  
POSTA IN ARRIVO

- SINDACO  
- URB  
- URB - SINDACO  
AL SIGNOR  
PRESIDENTE

SEDE

AI SIGG. SINDACI DELLA  
PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Atto di indirizzo relativo a "Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da assoggettare a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o a V.I.A. e <Linee guida per la installazione di detti impianti in zona agricola>.

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, si rimette copia della deliberazione n. 42 del 13.06.2008, approvata dal Consiglio Provinciale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Sergio Bidetti)



## PROVINCIA DI LECCE

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

“””

#### PREMESSO che:

- l'art. 4 e 2 della L. R. n. 11/2001 prevede l'assoggettamento alle procedure di verifica di cui all'articolo 16 dei progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3;
- l'art. 4 e 3 prevede che sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE;
- il punto B.2.g/3) dell'allegato B prevede l'assoggettamento a procedure di verifica dei progetti di competenza della Provincia relativi ad impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW;
- l'art. 12 del d. Lgs. 387/2003, nel prevedere il regime autorizzatorio per gli impianti di cui alle lett. A), B) e C) dell'art. 2 del D. Lgs. 387/2003 (autorizzazione unica o D.I.A. per impianti di soglia inferiore ai parametri di cui alla Tab. A allegata al predetto decreto), fa salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
- in forza del richiamo e del rinvio di cui al comma 3 dell'art. 12 al "...rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico...", è peraltro evidente che il procedimento autorizzativo relativo agli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili ed agli impianti eolici di produzione inferiore ad 1 MW deve coordinarsi ad eventuali sub-procedimenti intesi alla verifica della conformità dell'impianto ai vari interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al sub-procedimento inteso



alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale, e in particolare dalle disposizioni della L.r.n.11/2001 che, come già evidenziato, indica tra i progetti di competenza della Provincia (Ali.B, elenco B.2.g/3) da assoggettare alle procedure di verifica gli "impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW";

- agli atti di numerosi Comuni della Provincia vi sono molteplici istanze ( DIA o Permesso di Costruire ) tese alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2- comma 1- del D.Lgs. 387/2003 in zona agricola dei vigenti strumenti urbanistici generali;
- gli impianti di cui sopra autorizzabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1 – del D. Lgs. N. 387/03 e della delibera della G.R. n. 35 del 23/01/2007 ( punto 2.2 dell'allegato A), sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;
- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2 – comma 1 – lett. b) e c) del D. Lgs. 387/2003, ai sensi dell'art. 12 – comma 7 – dello stesso D. Lgs., possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con l'obbligo di tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5/03/2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/5/2001, n. 228, art. 14;
- l'art. 27 della L.R. 19/2/2008, n. 1, reca disposizioni sull'applicazione della disciplina di denuncia inizio attività (DIA) per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza;
- allo stato, in assenza di una pianificazione degli interventi e di regole chiare per il combinato delle disposizioni legislative vigenti potrebbe portare uno sviluppo incontrollato delle installazioni con gravi conseguenze sull'ambiente, il paesaggio e anche alla salute dei cittadini;
- occorre, pertanto, approvare nel territorio provinciale un indirizzo in ordine alla installazione degli impianti in questione in zone agricole, al fine di semplificare i



procedimenti amministrativi, dando chiarezza agli operatori del settore, agli uffici preposti alla valutazione delle domande e nel contempo perseguire un corretto controllo sull'uso del territorio provinciale;

**CONSIDERATO che:**

dalle predette disposizioni emerge che sono sottratti dalla procedura di verifica sia gli impianti eolici di produzione inferiore a 1 MW, senza distinzione in ordine alla finalità dell'impianto (autoconsumo o meno), sia la generalità degli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili (fotovoltaico ed altri impianti che non rientrano negli elenchi allegati alla L. R. n. 11/2001);

- tale esclusione in considerazione dell'articolazione del territorio della Provincia di Lecce, delle zone di rispetto e di protezione ambientale, degli ambiti territoriali estesi, degli strumenti urbanistici territoriali vigenti (PTCP e PUTT) può presentare rilevanti problemi di impatto paesaggistico e ambientale in relazione alla vulnerabilità dei siti interessati;

in considerazione della tipologia dell'intervento e delle dimensioni (impianti con potenza sino ad 1 MW) è opportuno, per ragioni di salvaguardia paesaggistica e ambientale, sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o a V.I.A. i progetti di interventi e di opere localizzati esclusivamente sul territorio della Provincia di Lecce che pur non compresi negli allegati della L.R. n. 11/2001, hanno un impatto notevole sull'assetto del territorio;

- la predetta possibilità è espressamente prevista dagli artt. 4 e 7 della L r. n. 11/2001 che prevede che "a partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di V.I.A. progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del S.I.A., sono a carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvedere in sede di bilancio di previsione annuale";



- l'assoggettamento a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a V.I.A. anche per gli impianti non compresi negli elenchi, in considerazione della tipologia e della potenzialità dell'intervento (impianti con potenza sino ad 1 MW) consente di verificare la conformità del progetto o dell'intervento con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali, ponendo a carico del proponente l'individuazione dei condizionamenti e dei vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare: le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera; la normativa ambientale; le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.); i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà; i condizionamenti indotti dalla presenza di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle relative aree contigue, ovvero di siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero delle aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello; i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

## **RITENUTO**

- in considerazione delle motivazioni sopra riportate e della tipologia e potenza degli impianti esclusi dalla legislazione regionale dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di V.I.A. (impianti con potenza sino ad 1 MW), di applicare, per gli impianti non destinati all'autoconsumo, la disposizione di cui all'art. 4 e 7 della L.R. che prevede la possibilità per la Provincia (quale autorità competente alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.) di adottare apposito provvedimento che preveda l'assoggettabilità a procedura di verifica e a V.I.A. anche per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, al fine di salvaguardare il territorio della Provincia di Lecce dagli effetti negativi che i predetti impianti possono avere sui siti interessati;
- sempre in considerazione di quanto esposto ancora nelle premesse riguardo alla realizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole, di proporre ai Comuni i seguenti indirizzi nella realizzazione di tali impianti.



**Tutto ciò premesso e considerato**

**DELIBERA**

1. **Stabilire di ritenere sottoponibili di verifica di assoggettabilità a VIA e quindi a V.I.A. eventuale tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non destinati all'autoconsumo;**
2. **Che le procedure di verifica di cui al punto 1 devono avvenire entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda, con l'obbligo di pronunciarsi entro tale termine;**
3. **Determinare che l'attivazione della predetta procedura è finalizzata alla salvaguardia paesaggistico-ambientale del territorio della Provincia di Lecce dagli effetti negativi che i predetti impianti possono avere sui siti interessati, in considerazione degli strumenti urbanistici territoriali vigenti e/o adottati (PTCP e PUTT);**
4. **Dare indirizzo alla Giunta di individuare le concrete modalità operative per l'attivazione degli adempimenti di cui al precedente punto 1), nonché le risorse economico-finanziarie a ciò necessarie;**
5. **Di inviare il presente deliberato ai Sindaci del territorio perché ne prendano atto e valutino nella loro autonomia l'opportunità di adottare atti normativi che recepiscano i seguenti indirizzi:**
  - a. **Gli impianti fotovoltaici in zone agricole, soggetti a DIA, sono consentiti fino alla copertura di una superficie complessiva non superiore all'1,50% del territorio comunale, fatta eccezione per gli impianti per autoconsumo, i quali non sono computati ai fini del raggiungimento del predetto limite dell'1,50%, purché di potenza non superiore a 1 MW.**
  - b. **La distanza tra impianti fotovoltaici non destinati all'autoconsumo dovrà essere non inferiore a mt. 300; impianti a distanze inferiori dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale.**
  - c. **Gli impianti assoggettati per legge ad Autorizzazione Unica sono sottoposti a valutazioni specifiche di volta in volta da parte del Consiglio Comunale.**
  - d. **I proprietari degli impianti si impegnano a prestare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni KW di potenza elettrica autorizzata a favore del Comune, per lo smaltimento dei materiali e**



delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività; lo smaltimento definitivo dovrà avvenire entro un anno dalla data di fine attività.

- e. Dare atto che il presente provvedimento di indirizzo fa salvi i vincoli a vario titolo presenti sul territorio comunale e persegue la tutela delle essenze arboree tipiche del territorio salentino, quali uliveti, vigneti, querceti, ecc;.
  - f. Fare salvi limiti e vincoli rivenienti dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti o da emanarsi ed in particolare dal PUTT/p.
  - g. Demandare alle Amministrazioni comunali l'approvazione di uno schema di convenzione e l'istituzione di un eventuale canone di ristoro ambientale a carico dei proprietari di impianti non destinati all'autoconsumo.
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

